

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2025, n. 22470

RILEVATO CHE:

1. Ru.An. ed il suo difensore Si.El. da Napoli hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli l'1 giugno 2023, n. 7646/23/2023, che, in controversia sull'ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 15 gennaio 2014, n. 4346/23/2014, corretta dall'ordinanza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il 4 novembre 2022, n. 2550/23/2022, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini sull'accoglimento del ricorso proposto da Ru.An. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'annullamento di ruoli esattoriali relativi a vari tributi erariali e, in particolare, delle cartelle di pagamento nn. (â?) e (â?), sottese alle intimazioni di pagamento nn. (â?) e (â?), dopo la notifica a mezzo pec il 15 dicembre 2022 di atto di messa in mora con diffida allo sgravio ed all'annullamento dei ruoli esattoriali indicati in ricorso, essendo decorso il termine previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza in corso di causa di due provvedimenti di sgravio del 23 maggio 2023 ed ha compensato tra le parti le spese giudiziali.

2. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione - è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, con riferimento all'art. 70, comma 10, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché il giudice dell'ottemperanza si era limitato a disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali a seguito della cessazione della materia del contendere, senza indicarne le ragioni in base al principio della c.d. "soccombenza virtuale".

1.1 Il predetto motivo è fondato.

1.2 Lo sgravio delle cartelle di pagamento in corso di causa non giustifica di per sé la compensazione delle spese giudiziali.

Spetta certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiarare la cessazione della materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati

motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (tra le tante: Cass., Sez. 1, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 3, 20 giugno 2023, n. 17614; Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2024, n. 860), cosa che non si evince nel caso di specie.

Invero, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità¹ trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò² vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò³, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della c.d. "soccombenza virtuale"⁴ (da ultime: Cass., Sez. 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 2, 28 dicembre 2022, n. 37857), in totale coerenza con l'orientamento di questa Corte sul tema generale della compensazione delle spese giudiziali, secondo cui nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni"⁵ indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità⁶ (Cass., Sez. 6-5, 9 settembre 2021, n. 24365; Cass., Sez. 6-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. 6-5, 8 febbraio 2022, n. 3915; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7583; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11088).

Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva di condanna alle spese giudiziali a carico di una delle parti, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese giudiziali soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell'attribuzione della qualità di parte soccombente, attraverso il riscontro dell'astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3, 14 luglio 2003, n. 10998; Cass., Sez. 2, 28 dicembre 2022, n. 37857; Cass., Sez. 5, 21 marzo 2024, n. 7583; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11088).

1.3 Tuttavia, nella vicenda in disamina, il giudice dell'ottemperanza non ha disposto la compensazione delle spese giudiziali sulla base di una chiara, precisa ed univoca valutazione della soccombenza virtuale, essendosi limitato alla scarna statuizione di tale tenore: "Rilevato che non sussistendo il motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art 46 del D.Lgs. 546/1992. Le spese vanno compensate".

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può² trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità¹.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2025.

Campi meta

Massima : *In tema di spese processuali, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non giustifica la compensazione automatica delle spese giudiziali, in quanto il giudice deve, in base al principio della soccombenza virtuale, accertare la fondatezza della domanda originaria e condannare alle spese la parte che sarebbe stata virtualmente soccombente.*

Supporto Alla Lettura :

SPESE PROCESSUALI

I costi previsti quando si fa ricorso all'Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti *spese processuali*. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

- *spese legali*: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nell'ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dell'assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
- *spese processuali*: spese legate alla giustizia e all'attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. *principio della soccombenza*, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. *principio di causalità*, secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio è colui che ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto l'automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.